



SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO RELATIVO ALLE AREE RESIDUALI ADIACENTI ALLA VIABILITA' PROVINCIALE (S.P. 23 DEL COLLE DI SESTRIERE) NEL TRATTO DI STRADA RICOMPRESA TRA LA S.P. 142 E LA S.P. 143 NEI COMUNI DI NICHELINO E CANDIOLO A FAVORE DI _____

PREMESSO CHE

la SP 23 del Colle del Sestriere è una strada extraurbana che ha inizio in corrispondenza del Parco di Stupinigi nel Comune di Nichelino e Candiolo e termina nel Comune di Cesana Torinese attraversando la Val Chisone;

nel 2008 la Regione Piemonte, con verbale di consegna, ha trasferito alla Provincia di Torino (ora Città metropolitana di Torino) la SP 23 diramazione 1;

la viabilità attorno al Parco di Stupinigi comprende alcune aste collegate tra di loro quali:

1. la variante alla SP 23 del Colle di Sestriere, che inizia allo svincolo Tangenziale del Debouchè, passa in intersezione con la SP 143 di Vinovo e termina sul tracciato storico della SP 23 al km 15+600. La proprietà del primo tratto descritto è del Comune di Nichelino, mentre il secondo tratto è della Città metropolitana di Torino. La realizzazione di tale variante ha consentito la chiusura del tracciato storico che parte dalla Palazzina di caccia di Stupinigi (km 11+275) fino all'immissione della variante,
2. la SP 142 e la circonvallazione di Candiolo, in variante alla medesima,
3. la SP 143 e la circonvallazione all'abitato di Borgaretto, di cui costituisce variante;

con Deliberazione del Consiglio Provinciale 18021 del 6 maggio 2008 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma ad oggetto "Viabilità connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona denominata L2 adiacente al Parco Naturale di Stupinigi nei Comuni di Nichelino e Vinovo.

Con deliberazione protocollo nr. 5444/2019 del 06/11/2019 il Consiglio metropolitano denominare il nuovo tratto realizzato, nonché l'attuale SP 23 dir 1 di Categoria C1, fino all'intersezione con la SP 23 al km 15+600, come "SP 23 del Colle del Sestriere" e di inserirlo nel catasto strade con il medesimo codice "sp023", incaricando il Direttore della Direzione

Coordinamento Viabilità - Viabilità 1, della Città Metropolitana di Torino alla sottoscrizione del verbale di presa in consegna definitiva dell'asse Debouchè e degli atti conseguenti, nelle more del perfezionamento delle procedure catastali da parte del Comune di Vinovo/Nichelino;

la Città Metropolitana di Torino ha in gestione il tratto stradale presso la variante Debouchè nel tratto ricompreso dalla intersezione con la SP 143 (rotonda ippodromo di Vinovo) alla intersezione con la SP 142 (Rotonda variante di Candiolo) come puntualmente individuate all'art.2 del presente atto;

su detto percorso stradale una porzione dello stesso non costituisce sedime stradale ma area pertinenziale;

le aree in argomento, appartenenti alla fascia di rispetto tra il fosso di scolo e le aree boscate residuali, adiacenti alla nuova viabilità metropolitana, sono caratterizzate da parti inerbite incolte, di competenza di Città Metropolitana di Torino;

tali aree sono spesso utilizzate come aree di deposito di rifiuti creando notevoli disagi e costringendo l'Ente a continui ed onerosi interventi di pulizia;

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

TRA

La Città Metropolitana di Torino, rappresentata dal Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio Dott. Enrico Miniotti, nato a Torino (TO) il 20/09/1963 domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Corso Inghilterra n. 7 - 10138 Torino - Città Metropolitana di Torino - P.IVA 01907990012, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale, dell'articolo 1 comma 13 della legge 56/2014 e del decreto del sindaco metropolitano n. 10/2021.

E

_____ con sede legale in _____ (To), Via _____ n. C.F. _____ in persona del legale rappresentante Sig _____, nato a _____ il 10/08/1933 ivi domiciliata per la carica,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. PARTI E OGGETTO

La Città metropolitana di Torino, con sede in Corso Inghilterra 7- 10138 TORINO - P.I. 01907990012, di seguito denominata comodante, concede in comodato ed alle condizioni di cui al presente contratto, a _____ con sede legale in _____(To), Via _____ n.____ C.F. _____ di seguito denominato comodatario, che accetta, le aree appartenenti alla fascia di rispetto tra il fosso di scolo e le aree boscate residuali, adiacenti alla nuova viabilità metropolitana, nel tratto ricompreso dalla intersezione con la SP 143 (rotonda ippodromo di Vinovo) alla intersezione con la SP 142 (Rotonda variante di Candiolo), situate nei Comuni di Nichelino e Candiolo, identificate in mappa a Catasto Terreni come segue:

FOGLIO DI MAPPA	Particella	Descrizione
COMUNE DI CANDIOLO		
2	195	Fascia tra il fosso di scolo e le aree boscate residuali
2	198	Fascia tra il fosso di scolo e le aree boscate residuali
2	203	Fascia tra il fosso di scolo e le aree boscate residuali
2	207	Fascia tra il fosso di scolo e le aree boscate residuali
2	210	Fascia tra il fosso di scolo e le aree boscate residuali
2	213	Fascia tra il fosso di scolo e le aree boscate residuali
3	28	Fascia tra il fosso di scolo e le aree boscate residuali
3	30	Fascia tra il fosso di scolo e le aree boscate residuali
3	31	Fascia tra il fosso di scolo e le aree boscate residuali
3	34	Fascia tra il fosso di scolo e le aree boscate residuali
3	38	Fascia tra il fosso di scolo e le aree boscate residuali
6	273	Fascia tra il fosso di scolo e le aree boscate residuali
COMUNE DI NICHELINO		
12	57	Fascia tra il fosso di scolo e le aree boscate residuali
12	61	Fascia tra il fosso di scolo e le aree boscate residuali
13	33	Fascia tra il fosso di scolo e le aree boscate residuali
13	38	Fascia tra il fosso di scolo e le aree boscate residuali
13	43	Fascia tra il fosso di scolo e le aree boscate residuali
13	48	Fascia tra il fosso di scolo e le aree boscate residuali
13	53	Fascia tra il fosso di scolo e le aree boscate residuali
13	58	Fascia tra il fosso di scolo e le aree boscate residuali
13	63	Fascia tra il fosso di scolo e le aree boscate residuali
13	68	Fascia tra il fosso di scolo e le aree boscate residuali

13	74	Fascia tra il fosso di scolo e le aree boscate residuali
13	76	Fascia tra il fosso di scolo e le aree boscate residuali
13	78	Fascia tra il fosso di scolo e le aree boscate residuali

come meglio indicato nell'allegata planimetria (Allegato 1).

3. DESTINAZIONE ED UTILIZZO

Le aree oggetto del presente contratto sono concesse al comodatario al fine di garantire le necessarie manutenzioni del verde propedeutiche alla pulizia delle sponde.

Il comodatario sarà tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni e vincoli contenuti nel presente atto e previsti dalla legge ed è fatto divieto assoluto al comodatario di modificare la destinazione delle aree, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Il comodatario è tenuto a servirsi delle aree per il solo uso per il quale sono concesse.

4. DURATA

Il presente contratto ha la durata di 9 anni, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dell'area, e non è tacitamente rinnovabile.

5. CUSTODIA DELLE AREE

Il comodatario è costituito custode delle aree oggetto del presente atto ed è, quindi, responsabile, a norma degli artt. 2043-2051 ss. c.c..

Il comodatario prende in consegna le aree oggetto del presente contratto e si obbliga a servirsene per l'uso determinato dal contratto e custodirle con la diligenza del buon padre di famiglia, pena la risoluzione contrattuale.

Il comodatario deve inoltre sorvegliare che non avvengano occupazioni o abusi o servitù sulle cose concesse. Nel caso si verificassero detti fatti, il comodatario dovrà tempestivamente agire a tutela del patrimonio della Città Metropolitana, dandone immediato avviso scritto al comodante.

6. CONDIZIONI E MANUTENZIONE DELLE AREE

Tutti gli interventi necessari al mantenimento delle aree sono a totale carico del comodatario, così come la manutenzione ordinaria e straordinaria, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi di manutenzione del verde, ed ogni altro onere, nessuno escluso, attinente alla gestione ed utilizzo delle aree concesse.

Il comodatario, in particolare, provvederà al puntuale mantenimento delle aree, nel rispetto dei vincoli imposti dalle norme a tutela dei parchi mediante interventi di seguito elencati:

- rimozione e raccolta della vegetazione infestante;
- interventi di potatura delle piantumazioni;
- biotriturazioni dei prodotti potati;

- abbattimento di piante secche, schiantate (fulmini), divelte (vento), gravemente compromesse;
- sfollo e ripulitura;
- predisposizione di dispositivi informativi;
- interventi assimilabili

Le aree vengono concesse nelle condizioni attuali ben conosciute ed accettate dal comodatario.

Ogni intervento di natura straordinaria è subordinato alla preventiva approvazione dei competenti Servizi metropolitani e dovrà essere concordato preventivamente con il comodante ed a totale carico del comodatario.

Quanto alle eventuali migliorie e addizioni, che venissero comunque eseguite anche con la tolleranza della parte comodante, questa avrà facoltà di ritenerle, senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi il comodatario sin d'ora.

Qualora il comodante lo richieda, per esigenze di interesse pubblico, il comodatario avrà l'obbligo, anche a richiesta del comodante in corso di contratto, di rimettere nel pristino stato a proprie spese le aree oggetto di contratto.

La Città metropolitana di Torino mantiene il diritto di libero accesso ed occupazione dell'area oggetto del presente comodato per l'espletamento degli eventuali interventi di manutenzione per le opere di contenimento della sede viaria della adiacente Strada Provinciale senza che venga riconosciuta alcuna indennità a riguardo alla parte comodataria.

7. SCIOGLIMENTO E RECESSO

Il contratto potrà essere sciolto da parte della Città metropolitana di Torino, con preavviso di 6 mesi, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Il periodo di preavviso potrà essere ridotto in relazione ed in proporzione all'entità e gravità dell'interesse pubblico coinvolto, ed in tal caso nulla sarà dovuto dal comodante a qualunque titolo.

Il presente comodato potrà inoltre essere revocato qualora venga accertato un utilizzo delle aree diverso da quello concordato con il presente contratto.

Il comodatario può recedere dal presente contratto, con preavviso di mesi 6, ma nulla sarà dovuto dalla Città metropolitana, per eventuali lavori effettuati, fatti salvi gli obblighi di ripristino che, se richiesti, dovranno essere effettuati a carico del comodatario.

8. SUBCONCESSIONE O CESSIONE

Le aree saranno gestite a cura e spese del comodatario ed è fatto espresso divieto per il comodatario di subconcederle anche parzialmente senza il formale consenso del comodante.

9. RESPONSABILITA'

Il comodatario esonera il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto, doloso o colposo, da parte di terzi.

Il comodatario terrà l'Amministrazione metropolitana indenne da molestie o pretese da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto del contratto, sia durante il periodo di esecuzione dei lavori di adeguamento

autorizzati e di eventuali lavori di miglioria, sia durante il comodato medesimo, nonché derivanti dall'utilizzo dell'immobile.

Il comodatario esonera il comodante da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che potessero derivare a persone o a cose in dipendenza dalla cattiva conduzione e/o manutenzione dell'area concessa.

Il comodatario sarà altresì responsabile di eventuali danni causati alle aree.

10. ONERI DERIVANTI DALLA COMODATO

Resta a carico del comodatario l'onere della pulizia delle aree nonché ogni altra spesa che si rendesse necessaria per la gestione delle medesime, nessuna esclusa.

11. ACCERTAMENTI

I funzionari della Città metropolitana di Torino, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico al comodatario, alle aree concesse in uso per accertamenti od operazioni nell'interesse della Città metropolitana di Torino.

12. RESTITUZIONE

Al termine del contratto, il comodatario dovrà restituire le aree in buono stato di conservazione e manutenzione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano all'atto della consegna, libere da cose, e/o attrezzature eventualmente installate e senza alcun onere per l'Amministrazione concedente, secondo quanto previsto dai precedenti artt. 5 e 6.

Della restituzione verrà redatto apposito verbale di riconsegna.

13. SPESE D'ATTO

Sono a carico del comodatario tutte le spese attinenti e conseguenti alla stipulazione dell'atto di comodato (registro, bolli etc.).

Le eventuali more conseguenti a ritardi imputabili al comodatario nella stipulazione del contratto saranno posti ad esclusivo carico del comodatario.

14. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il Foro di Torino.

15. DOMICILIO

Per gli effetti del presente comodato, le parti eleggono il proprio domicilio come segue:

Città metropolitana di Torino	C.so Inghilterra, 7 – 10138 TORINO
_____	Via _____ n. __ – 10000 _____(To)

16. MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualunque modifica al presente contratto può avere effetto ed essere provata esclusivamente mediante atto scritto.

17. EFFICACIA

Il presente atto, mentre impegna subito l'altra parte contraente, sarà impegnativo per la Città Metropolitana di Torino ad avvenuta sottoscrizione del medesimo, previa adozione di apposito provvedimento di approvazione.

18. PRIVACY

Le Parti si impegnano a trattare tutti i dati personali in conformità alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e, comunque, in modo da garantirne la riservatezza.

Il trattamento dei dati personali in possesso dell'Ente Città metropolitana di Torino viene effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679. I dati d'interesse sono trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura. Il titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Torino, con sede legale in C.so Inghilterra 7 - 10138 Torino, protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it. Il Responsabile della Protezione Dati (Data Protection Officer - DPO) è la Dott.ssa Carla Gatti e i dati di contatto sono: Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino, tel.011 8617800 email dpo@cittamentropolitana.torino.it.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato oggetto di negoziazione in ogni sua clausola, non fa riferimento a condizioni generali di contratto e non è stato concluso mediante moduli o formulari; pertanto, in relazione ad esso non trovano applicazione le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

APPROVAZIONE CLAUSOLE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il comodatario dichiara di accettare integralmente tutte le clausole contenute nel presente contratto ed in particolare di approvare espressamente quelle di cui agli artt. 2-4-5-6-7- 8-9-10-11-12-13-14-16-17.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per _____
_____ (C.F. _____):

Per la CITTA' METROPOLITANA DI TORINO:

Il Dirigente
della Direzione Finanza e Patrimonio
(Dott. Enrico MINIOTTI)